



COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO
AREA GESTIONE FINANZIARIA – TRIBUTARIA



S.M. PROPEZZANO
"Chiostro"

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 -Art. 1, comma 738

AVVISO AI CONTRIBUENTI versamento acconto scadenza : 16/06/2021

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) . La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 -783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Aliquote e detrazioni per il calcolo dell'imposta IMU anno 2021

| TIPOLOGIA IMMOBILI | TOTALE DELLE ALIQUOTE IMU TASI | Codice Tributo |
|--|--------------------------------|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze - categ. da A/2 ad A/7 | esente | - |
| Abitazione principale (ABIT. DI PREGIO: solo categ. A1, A8, A9) e relative pertinenze | 6 per mille | 3912 |
| Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) SENZA CONTRATTO REGISTRATO | 8,6 per mille | 3918 |
| Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con -contratto registrato – RIDUZ: 50% base imponibile | 8,6 per mille | 3918 |
| Residenti all'estero , purchè l'abitazione risulti non locata (se titolari di pensione in regime di convenzione RIDUZ: 50%) | 8,6 per mille | 3918 |
| Abitazioni assegnate da IACP | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati- Immobili Categ. A tranne A/10 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. A/10 | 11,4 per mille | 3918 |
| | | |

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| Altri fabbricati - Immobili Categ. C/1 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. C/2 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. C/3 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. B – C/4 –C/5 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. C/6 –C/7 | 11,4 per mille | 3918 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. D Industriali –commerciali (tranne D/5 e D/10)—quota STATO : 7,6 per mille --quota COMUNE : 3,8 per mille | 11,4 per mille | Stato: 3925 Comune: 3930 |
| Altri fabbricati - Immobili Categ. D/5 –Istit. Di credito –assicurazioni | 11,4 per mille | 3918 |
| Fabbricati rurali strumentali categ. D/10 | 1 per mille | 3913 |
| Fabbricati rurali strumentali categ. A-C/2-C76-C/7 (<i>con annotazione di ruralità su visura catastale</i>) | 1 per mille | 3913 |
| Immobili merce | 1,4 per mille | 3918 |
| Aree edificabili | 11,4 per mille | 3916 |
| Terreni agricoli | 10 per mille | 3914 |
| Terreni agricoli sopra S.S. 150 <u>da fgl. 1 sino al fgl. 25</u> – Comune di Morro D’Oro – “ Comune PD” -parzialmente delimitato – Circolare n.9/1993- | esente | - |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da CD. IAP ecc.. | esente | - |

Negli allegati è possibile consultare la delibera di approvazione delle aliquote IMU che sono state confermate nella stessa misura dell'anno 2020 ed il vigente Regolamento Comunale.

Si ricorda che dal 2020 la TASI è stata abolita in quanto confluita nella nuova IMU.

Sul sito istituzionale dell'Ente è presente un'applicazione che permette il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento;

La rata di saldo (per chi non paga in un'unica soluzione entro il 16 giugno) sarà dovuta entro il 16 dicembre. Il codice Ente che individua il Comune di Morro D'Oro da riportare sul modello F24 è F747 (l'utilizzo dell'applicazione sul sito internet permette la compilazione automatica).

Si pone attenzione sulle seguenti novità:

- La Legge di Bilancio 2021 prevede l'esenzione dal pagamento dell'acconto Imu 2021 per le imprese coinvolte nel **turismo** e nello **spettacolo**;
- Il decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 Sostegni-bis convertito in Legge n. 69 del 21.05.2021 (G.U. n. 120 – Suppl. ord. N. 21) ha stabilito esenzioni a favore delle attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni Covid19. Nello specifico l'art. 6 sexies della Legge n. 69/2021 prevede l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
- La Corte di Cassazione, con Sentenza nr. 20130 del 24/09/2020, modificando quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 2012 del Ministero delle Finanze che consentiva ai coniugi costretti a vivere separati (ad esempio per ragioni di lavoro) di avere la residenza anagrafica o la dimora abituale in Comuni diversi e quindi di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative all'abitazione principale, ha sancito che in questo caso **nessuna delle due abitazioni potrà essere considerata abitazione principale**. Spetterà ai Comuni, titolari dei tributi, individuare l'effettiva residenza dei contribuenti, ovvero quella dove i contribuenti realmente abitano;
- La Legge di bilancio 2020 ha stabilito che **costituisce parte integrante del fabbricato “l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”**. Con la nuova definizione è necessario provvedere all'accatastamento unitario per evitare la tassazione qualora l'area ricadesse in zone edificabili come da vigente strumento urbanistico oppure, come chiarito dalla circolare 1/DEF 2020, l'esenzione è ammessa anche a fronte della semplice graffatura. Si ricorda che l'unità graffata è costituita da particella e

subalterno e caratterizzate da identificativo univoco, con la conseguenza che il fabbricato e il terreno sono a tutti gli effetti un'unica entità, con una sola rendita effettiva, una sola consistenza e una sola classe catastale. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l'area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici. **Pertanto, a decorrere dal 2020, tutte le aree edificabili (in quanto tali in base ai vigenti strumenti urbanistici) sono soggette al pagamento dell'IMU se non sono "unite" o "graffate" catastalmente con il fabbricato per poter essere considerate pertinenziali al medesimo.**

- Questa Amministrazione ha confermato i valori di riferimento per zone omogenee e per mq. delle aree edificabili fissate con delibera di C.C. n. 43 del 11.12.2007.

Versamenti (comma 762)

Le SCADENZE DI PAGAMENTO rimangono invariate ovvero 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente.

I codici tributo da riportare sul modello F24 sono quelli riferiti all'imposta IMU come riportati nella tabella sopraesposta.

Per info/appuntamenti e per richiedere il calcolo, oltre all'indirizzo mail in precedenza riportato, contattare il Responsabile del Procedimento al nr. 085895145 Interno 114.